

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROGETTO DI "ENCICLOPEDIA ITALIANA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI (1929-1937). UN PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ICONOGRAFICO"

TRA

Il **Ministero della Cultura – Istituto centrale per gli Archivi**, con sede in viale Castro Pretorio, n. 105 - 00185 Roma, CF 97528810589, rappresentato dal proprio Direttore dott.ssa Sabrina Mingarelli, domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito per brevità "**Icar**" o "**Struttura attuatrice**");

e

l'Istituto dell'Enciclopedia Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Enciclopedia Italiana 4 – 00186 Roma, CF 00437160583 - PI 00892411000, in persona del Presidente, Prof. Franco Gallo (di seguito per brevità "**Soggetto attuatore**");

di seguito indicate anche come "**Parti**" e singolarmente "**Parte**".

PREMESSE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante *Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTE la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, così come introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 (i.e. CUP) che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso" e la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante *Codice dell'amministrazione digitale*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante *Codice dei contratti pubblici*, ed in particolare l'art. 9 comma 1, laddove prevede che "Le disposizioni del presente

codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'altra amministrazione aggiudicatrice (...) in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, ed in particolare gli artt. 33 e 35 ai sensi dei quali è stato ordinato, in qualità di ufficio di livello dirigenziale non generale dotato di autonomia speciale, l'Istituto centrale per gli Archivi (Icar) nell'ambito dell'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - *Digital Library*;

VISTO il decreto del Ministro della Cultura del 3 febbraio 2022, n. 46 recante *Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura*, e in particolare l'art. 18, comma 3, che regola le attività dell'Istituto centrale per gli Archivi;

VISTA la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, recante *Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione*;

VISTA la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 7 s.m.i, recante *Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della cultura*, di approvazione di un unico Piano denominato Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero della cultura, nel quale sono confluite le risorse finanziarie assegnate agli strumenti a valere sul FSC, tra cui, il Piano Stralcio “Cultura e Turismo” (Delibera CIPE n. 3/2016 e n. 100/2017) e il Piano Operativo “Cultura e Turismo” (Delibera CIPE n.10/2018), ivi inclusi i Contratti Istituzionali di Sviluppo;

VISTO il decreto del Ministro della cultura in data 6 agosto 2021, Rep. n. 295, ai sensi del quale a decorrere dalla medesima data del 6 agosto 2021, il Dirigente del Servizio V (*Contratti e attuazione programmi*) nell'ambito del Segretariato Generale del Ministero della Cultura svolge le funzioni di Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del medesimo Ministero secondo quanto previsto dai pertinenti regolamenti;

VISTO il *Sistema di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo e Coesione*, approvato dall'Autorità Responsabile del PSC con decreto prot. n. 1154 del 31 dicembre 2021, secondo le linee guida elaborate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale - NUVEC - SAV del 15 settembre 2021, e, per quanto non espressamente ivi previsto, secondo i criteri e le regole già vigenti per la programmazione FSC 2014-2020;

CONSIDERATO che il progetto denominato *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti (1929-1937). Un progetto di digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio iconografico*, presentato dall'Icar all'Autorità responsabile del Piano Sviluppo e Coesione, è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del citato Piano con nota della stessa Autorità assunta al prot. MIC_IC-A|23/11/2022|0001375-A, per un importo pari a euro 1,5 milioni (vedi All. 1 – Scheda Progetto);

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dalla su citata normativa, sono validi i criteri e le regole già vigenti per la programmazione FSC 2014-2020;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie assegnate al Ministero della Cultura, previste per l'attuazione del Progetto incluso nel Piano sono pari ad euro 1,5 milioni;

VISTO il disciplinare sottoscritto il 21/12/2022, regolante i rapporti tra il Segretariato Generale - Servizio V, in qualità di Autorità Responsabile del PSC, e l'Istituto centrale per gli Archivi, in qualità di beneficiario del finanziamento per l'attuazione del progetto (nel prosieguo “**Disciplinare**”);

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 1, *lettera a)* del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ricomprende tra le “amministrazioni aggiudicatrici”: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

CONSIDERATO che, come chiarito dalla Corte di giustizia CE in relazione alla qualificazione di un soggetto privato quale organismo di diritto pubblico, “il carattere di diritto privato di un organismo non costituisce un criterio atto ad escludere la sua qualificazione quale amministrazione aggiudicatrice” ;

- CONSIDERATO** che l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana è stato istituito con Regio Decreto Legge 24 giugno 1933, n. 669 (convertito in Legge 11 gennaio 1934, n. 68), il cui art. 1 recita che l'Istituto “ha per oggetto la compilazione e la pubblicazione della grande Enciclopedia italiana iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani e la compilazione e la pubblicazione di tutte quelle altre opere che possono derivare da essa”, missione tutelata dall'attuale statuto, il cui art. 1 recita “l'Istituto ha per oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione dell'Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, delle opere che possono comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza; l'esercizio delle iniziative e attività editoriali e di quelle culturali in ogni forma e modalità, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della cultura italiana, nonché per esigenze e attività educative, di ricerca, di formazione e di servizio sociale”;
- CONSIDERATO** che le attività sopra descritte si caratterizzano come “attività di produzione e fornitura di beni o servizi necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”, secondo la definizione normativa dei “servizi di interesse generale” data dall'art. 2 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- CONSIDERATO** che la gestione dell'Istituto dell'Enciclopedia Treccani è soggetta al controllo dello Stato dal momento che con D.P.R. 11 marzo 1961 la gestione finanziaria dell'Istituto è stata assoggettata al controllo della Corte dei Conti, con le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e la sua attività costituisce oggetto di periodiche relazioni al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della medesima legge;
- CONSIDERATA** pertanto la natura di amministrazione aggiudicatrice dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana;
- RILEVATA** la necessità di procedere all'attuazione del Progetto, in base alle attività previste nell'Allegato 1 - Scheda progetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- RILEVATO** che il Progetto ha ad oggetto una serie di attività di interesse comune per le Parti, in ragione delle *mission* istituzionali facenti capo a ciascuna di esse: la creazione del Portale favorirà, infatti, la cultura, l'istruzione, la crescita civile e salvaguarderà il patrimonio storico-archivistico, rappresentando prestazioni di indubbia utilità sociale. Per la creazione del Portale sarà indispensabile la preventiva digitalizzazione e metadattazione dei contenuti dell'Archivio dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, individuati di comune accordo tra le Parti in ragione sia del relativo stato di degrado sia dell'interesse storico, culturale e/o sociale. Detti contenuti, dunque, costituiscono un asset strategico per la crescita culturale del Paese;
- RITENUTO** di poter conseguire le finalità progettuali mediante la sottoscrizione di una convenzione a prestazioni corrispettive (di seguito “**Convenzione**”) che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse pubblico comune, stabilendo obblighi e diritti tra loro strettamente connessi e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità e obblighi relativi alla gestione, controllo e rendicontazione delle attività incluse nel Progetto;
- RITENUTO** che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare una convenzione a prestazioni corrispettive tra amministrazioni aggiudicatrici – ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – entrambe titolari, nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, di diritti esclusivi con riferimento, da un lato, al coordinamento e alla realizzazione dei programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero (Icar), dall'altro, all'utilizzo dell'Archivio dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana ai fini della digitalizzazione strettamente necessaria per la creazione del Portale e dei contenuti afferenti (Istituto dell'Enciclopedia Italiana);
- RICHIAMATA** la determina direttoriale Rep. n. 49 del 30/12/2022, con la quale l'Istituto centrale per gli Archivi ha approvato lo schema di Convenzione e relativi allegati e disposto di procedere con la sottoscrizione della Convenzione stessa ai fini dell'attuazione del Progetto.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

Articolo 1 Premesse e allegati

- 1.1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
- 1.2. Fa altresì parte integrante e sostanziale della Convenzione, quale oggetto della stessa, l'allegato "Scheda Progetto", i cui contenuti sono ulteriormente definiti e eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle Parti, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione della Convenzione (**Allegato 1: Scheda Progetto**).

Articolo 2 Oggetto

- 2.1. La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del Progetto di cui in premessa, definendo gli obblighi, nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Articolo 3 Soggetto attuatore, Fasi del Progetto, Durata e Cronoprogramma

- 3.1. L'Istituto dell'Enciclopedia Italiana è individuato quale Soggetto attuatore del Progetto, incaricato dalla Struttura attuatrice dello svolgimento delle attività descritte nella Scheda Progetto.
- 3.3. Per la realizzazione del Progetto l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana provvederà – direttamente e/o tramite terzi appaltatori all'uopo incaricati dall'Istituto stesso – alla digitalizzazione e metadattazione del patrimonio iconografico e dei fascicoli afferenti necessari per la successiva alimentazione del Portale e dei sistemi archivistici nazionali. Le caratteristiche e l'effettivo quantitativo del materiale da digitalizzare e metadattare saranno individuati dalle Parti di volta in volta, nel corso della durata della Convenzione, su proposta dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana e sulla base dei criteri di carattere tecnico-scientifico proposti dall'Icar.

In particolare, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana comunicherà per iscritto preventivamente all'Icar il materiale che intende digitalizzare e, successivamente, metadattare, le ragioni della scelta adottata sulla base dei criteri sopra menzionati e il relativo quantitativo massimo, fermo restando che quest'ultimo, in corso di digitalizzazione, potrà inevitabilmente subire delle variazioni a seguito dell'avvenuto censimento e analisi del materiale da digitalizzare, ad esito dei quali potranno individuarsi, ad esempio, eventuali quantitativi di documenti effettivamente non digitalizzabili in ragione dello stato di conservazione che potrebbe renderli non lavorabili. Al termine delle attività di digitalizzazione, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana comunicherà dunque, per iscritto, all'Icar il quantitativo di materiale effettivamente digitalizzato. Il progetto di digitalizzazione deve seguire le prescrizioni del Piano Nazionale di Digitalizzazione (PND) del patrimonio culturale, promosso dall'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library (ICDP), e in modo particolare le *Linee guida per la digitalizzazione del patrimonio culturale* (<https://docs.italia.it/italia/icdp/>).

- 3.4. Il Soggetto attuatore dovrà avviare le attività ricomprese nel Progetto entro le annualità previste nella Scheda Progetto, fermo restando che le stesse potranno essere materialmente svolte e completate anche negli anni successivi, in ragione della complessità, numerosità e delicatezza delle relative lavorazioni.
- 3.5. Tutte le date sopra indicate e/o riportate nella Scheda Progetto potranno essere modificate solo di comune accordo tra le Parti, le quali provvederanno altresì, ove necessario, al conseguente aggiornamento della Scheda Progetto.

Articolo 4 Importo della Convenzione

- 4.1. Per la realizzazione delle attività oggetto del Progetto l'importo complessivo stanziato è di € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00), come meglio indicato nella Scheda Progetto.
- 4.2. Il predetto importo sarà utilizzato entro i termini e con le modalità di cui al successivo articolo 7 della Convenzione.

Articolo 5 Obblighi del Soggetto attuatore

- 5.1. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Soggetto attuatore Istituto dell'Enciclopedia Italiana si obbliga a:
 - a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni applicabili alle attività a suo carico, incluse nel Progetto;
 - b) dare piena attuazione all'investimento, così come definito nella Scheda Progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il Progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma, trasmettendo tempestivamente alla Struttura attuatrice le eventuali proposte di modifica;
 - c) nominare un Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - d) svolgere il ruolo di Contraente e di Stazione Appaltante, garantendo il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - e) monitorare e controllare l'esecuzione dell'intervento, incluso il collaudo finale;
 - f) predisporre i documenti di liquidazione degli importi relativi all'avanzamento dei contratti;
 - g) osservare puntualmente le prescrizioni contenute nel Disciplinare sottoscritto in data 21/12/2022 e allegato in ordine alle modalità di attuazione dell'intervento e assumendo nei confronti dell'Icar ogni responsabilità nel caso di violazione del Disciplinare stesso;
 - h) raccogliere, registrare e archiviare, attraverso i propri sistemi normalmente utilizzati, tutti i dati relativi all'effettivo svolgimento delle attività incluse nel Progetto, in modo da permettere i controlli e le verifiche sullo stato di avanzamento del Progetto che, nel corso della durata della Convenzione, l'Icar dovesse ritenere necessari. Dette verifiche e controlli potranno essere svolti dall'Icar – anche tramite accesso presso gli uffici del Soggetto attuatore nei normali orari di ufficio – previa comunicazione scritta da inviarsi al Soggetto attuatore, anche solo a mezzo e-mail agli indirizzi indicati in Convenzione, con un preavviso di almeno 15 giorni. Resta inteso che le attività di verifica/controllo dovranno essere svolte dall'Icar senza arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle ordinarie attività facenti capo al Soggetto attuatore;
 - i) fornire all'Icar tutte le informazioni richieste nel corso delle verifiche/controlli di cui alla lettera che precede;
 - j) garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
 - k) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute nell'ambito del Progetto;
 - l) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'Icar;
 - m) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del Progetto, che l'Icar riceva, su richiesta, tutte le informazioni sull'effettivo stato di avanzamento delle attività incluse nel Progetto;
 - n) effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Icar, nonché la riferibilità delle spese al Progetto;
 - o) tenere informato l'Icar sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del Progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie.

Articolo 6 Obblighi della Struttura attuatrice

- 6.1. Con la sottoscrizione della Convenzione, la Struttura attuatrice Istituto centrale per gli Archivi si obbliga a:
- a) provvedere alla liquidazione e pagamento agli operatori economici delle spese sostenute per opere e servizi eseguiti, a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 erogate dall'Autorità del PSC, qualora siano rispettate e soddisfatte le condizioni stabilite nel Disciplinare, a seguito dell'avanzamento fisico e contabile dell'intervento, secondo le modalità definite al successivo art. 7;
 - b) garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - c) verificare la tempestività con cui il Soggetto attuatore procede alla realizzazione delle attività progettuali e la completezza e coerenza dei dati trasmessi dallo stesso Soggetto attuatore ai fini dell'erogazione dell'importo di cui al precedente articolo 4.1. della Convenzione;
 - d) informare il Soggetto attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del Progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
 - e) verificare che il Soggetto attuatore effettui i controlli ordinari, previsti dalla normativa nazionale, sulla regolarità delle procedure e delle spese, e adotti tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità nell'utilizzo delle risorse e i casi di frode, conflitti di interesse e doppio finanziamento pubblico degli interventi;
 - f) garantire la raccolta di informazioni su eventuali criticità nel raggiungimento dei milestone e target nei tempi prestabiliti, sulle motivazioni e tipologie di tali criticità nonché sulle possibili azioni correttive intraprese o da avviare;
 - g) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni applicabili alle attività a suo carico in base alla presente Convenzione.

Articolo 7 Modalità di attuazione e rendicontazione

- 7.1. Con la firma della presente Convenzione l'Istituto centrale per gli Archivi, in qualità di soggetto beneficiario del finanziamento, delega l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, in qualità di soggetto attuatore, alla gestione amministrativa relativa all'attuazione del Progetto, alle relative procedure di affidamento in conformità con il D. Lgs n. 50/2016, alle attività necessarie per l'attuazione degli interventi, fino alla proposta di liquidazione degli impegni di spesa.
- 7.2. L'Istituto centrale per gli Archivi, ricevuta la proposta di liquidazione corredata da tutta la documentazione attestante la regolare esecuzione delle opere o dei servizi, nonché dei controlli previsti dalla normativa vigente, provvederà alla liquidazione delle somme dovute nei confronti dei contraenti.

Articolo 8 Variazioni del Progetto

- 8.1. Qualsiasi variazione alla Scheda Progetto e/o alla presente Convenzione dovrà essere concordata, per iscritto, tra le Parti.
- 8.2. La Struttura attuatrice si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non concordate.
- 8.3. Le economie rinvenienti dai ribassi d'asta o a qualunque altro titolo derivanti, rientrano nelle disponibilità esclusive del Ministero della Cultura.

Articolo 9 Disimpegno delle risorse

- 9.1. La Struttura attuatrice potrà avvalersi della facoltà di revocare l'assegnazione delle risorse finanziarie assegnate al Soggetto attuatore per l'attuazione del Progetto, nel caso in cui quest'ultimo incorra in gravi violazioni o negligenze in ordine alle condizioni e norme prescritte dalla presente Convenzione, dalle leggi, regolamenti e disposizioni applicabili.

Articolo 10 Risoluzione di controversie

- 10.1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
- 10.2. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

Articolo 11 Risoluzione per inadempimento

- 11.1. Ciascuna Parte potrà avvalersi della facoltà di risolvere la Convenzione qualora l'altra Parte non rispetti gli obblighi imposti a suo carico dalla presente Convenzione, fatti salve le ipotesi di caso fortuito e/o forza maggiore.
- 11.2. In dette ipotesi – intendendosi per tali fattispecie che non rendano possibile, anche solo in parte, l'adempimento di uno e/o più degli obblighi previsti in Convenzione per fatti del tutto estranei alla volontà della Parte obbligata e non rientranti nella sua sfera di controllo – le Parti negozieranno, in buona fede, le modifiche necessarie alla presente Convenzione (es. modifiche del cronoprogramma e/o della Scheda Progetto e/o delle modalità/tempistiche di pagamento) per garantire comunque l'attuazione del Progetto.

Articolo 12 Comunicazioni e scambio di informazioni

- 12.1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Progetto, tutte le comunicazioni devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli indirizzi di posta elettronica presso cui effettuare tutte le comunicazioni previste dalla Convenzione sono i seguenti:
- (a) Per il Soggetto attuatore PEC treccani@pec.treccani.it
 - (b) Per la Struttura attuatrice: PEO ic-a@cultura.gov.it, PEC ic-a@pec.cultura.gov.it.

Articolo 13 Disposizioni finali

- 13.1. Per quanto non previsto dalla Convenzione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.
- 13.2. Quanto previsto dalla Convenzione deve inoltre intendersi sostituito, modificato ovvero disapplicato automaticamente ove il relativo contenuto sia divenuto incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
- 13.3. La Struttura attuatrice dichiara e garantisce altresì di essere a conoscenza di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti), dalla Legge n. 190/2012 (sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dalla Legge n. 186/2014 (in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, di potenziamento della lotta all'evasione fiscale e di auto riciclaggio), di non essere implicata in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nei suddetti provvedimenti e di non essere a

conoscenza di fatti “rilevanti” ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e ss. del D. Lgs. 231/2001, nella fase delle trattative e della stipulazione della Convenzione.

- 13.4. Le Parti si impegnano, inoltre, per quanto di propria spettanza, a vigilare sull'esecuzione della Convenzione in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dai sopracitati D. Lgs. 231/2001, Legge n. 190/2012 e Legge n. 186/2014, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune, in conformità alla legge e ai propri strumenti di organizzazione interna.

Articolo 15 Obbligo di riservatezza, informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)

- 15.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, nell'esecuzione della Convenzione, tratteranno i dati personali in qualità di titolari autonomi, ognuno per le proprie competenze e per le rispettive finalità, nel pieno rispetto del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati personali 2016/679 (“GDPR”), del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. (“Codice Privacy”), nonché dei successivi provvedimenti in materia.

Articolo 16 Efficacia

- 16.1. La Convenzione verrà approvata con decreto direttoriale della Struttura attuatrice.
- 16.2. Tale decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Cultura, ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonché alla Corte dei conti – Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
- 16.3. L'efficacia di tale decreto, e per l'effetto della Convenzione, è pertanto subordinata all'esito positivo del controllo preventivo di regolarità contabile e del controllo preventivo di legittimità.

Roma, 30 dicembre 2022

Per il Soggetto attuatore
IL PRESIDENTE
dell'Istituto dell'Enciclopedia Italia S.p.A
Prof. Franco Gallo

Per la Struttura attuatrice
IL DIRETTORE
dell'Istituto Centrale per gli Archivi
Dott.ssa Sabrina Mingarelli

* Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Allegati:

1. Disciplinare
2. Scheda progetto